



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Genova,

Prot. n. PG/2015/

Classif./Fasc.

Allegati: 1

Città Metropolitana

Provincia di Imperia

Provincia di La Spezia

Provincia di Savona

ARPAL

ANACI

ANCE

ASCOM

A.S.Ter

CGIA

CNA

Unione Edili Liguri

Oggetto: Circolare esplicativa delle Linee guida di cui alla Dgr 714/2014

Si trasmette con la presente la circolare di cui all'oggetto definita a seguito di consultazione con Enti e Associazioni di categoria interessate.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale

Dott.ssa Gabriella Minervini

Premessa

Le linee guida di cui alla Dgr 714/2014 hanno introdotto una procedura specifica per la gestione da parte dei produttori del rifiuto derivante da attività di costruzione e demolizione (cd. rifiuti inerti), che conferiscano tali rifiuti ad un impianto o attività autorizzata ai sensi del D. M. 5.2.1998.

Occorre innanzitutto precisare che:

- La procedura prevista dalla dgr va considerata quale opzione gestionale assolutamente facoltativa che non preclude eventuali modalità gestionali alternative, discendenti dal principio che assegna al produttore del rifiuto la responsabilità esclusiva in merito alla corretta classificazione dello stesso.
- La procedura si applica esclusivamente entro i limiti previsti dalla dgr 714/2015, ovvero nei casi di conferimento del rifiuto ad impianti o attività abilitati all'esercizio in base al D.m. 5.2.1998 (cd procedura semplificata di recupero), poiché la modalità individuata costituisce una applicazione, specifica per il comparto edile, dell'obbligo di cui all'articolo 8 del medesimo DM in materia di campionamento ed analisi. Nel caso in cui il conferimento avvenga ad un impianto autorizzato in procedura ordinaria, gli aspetti inerenti la ammissione del rifiuto all'impianto dovranno essere disciplinati dal relativo provvedimento autorizzativo.
- La procedura non è applicabile a rifiuti aventi provenienza o classificazione diversa da quelle riportate nella Dgr 714/2015, sebbene identificabili con codici " a specchio".
- Per quanto concerne il conferimento in discarica si richiama l'applicazione del DM 27/09/2010 le cui disposizioni dovranno essere coordinate con il nuovo quadro normativo europeo e nazionale.
- Nel caso il trasporto sia effettuato da un soggetto diverso dal produttore del rifiuto, la procedura in oggetto puo' essere applicata solo qualora in cui il carico sia costituito interamente dal materiale prodotto in un unico cantiere.

Modulo di attestazione

La procedura è basata sulla compilazione e sottoscrizione, da parte del proprietario e del produttore dei rifiuti di cui trattasi, di una attestazione circa gli elementi che consentono l'identificazione del sito di produzione e la caratterizzazione di rifiuti, avviati, come già ricordato, ad impianti o attività di recupero in base alle procedure semplificate di cui al D.m. 5.2.1998.

L'attestazione, come riportato in Allegato 1 della Dgr 714 ha lo scopo di evidenziare, da un lato, le modalità con le quali si è proceduto alle attività che hanno comportato la produzione di rifiuti, al fine della attribuzione di codici CER c.d. "univoci" e, nel caso tale attribuzione non sia possibile, ad evidenziare gli esiti delle verifiche effettuate sulla composizione dei rifiuti con codici c.d. " a specchio " (CER 170107 e CER 170904), che consentono di escludere la presenza, negli stessi rifiuti, di sostanze pericolose.

Si riporta in allegato alla presente Circolare il modello della attestazione da utilizzare ai fini della procedura di cui alla dgr 917, definito in base ad una informale concertazione con le Autorità pubbliche e le Associazioni di categoria interessate.

Si specifica che l'attestazione in oggetto viene resa ai sensi e per gli effetti del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 quale DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' ovvero come specificato dall'art.47 del Dpr 445/2000 un "documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi".

In merito all'identità dei soggetti tenuti alla sottoscrizione:

- per produttore del rifiuto deve essere inteso il legale rappresentante della ditta che esegue l'attività da cui deriva la produzione di rifiuti inerti;
- per proprietario, deve intendersi, secondo una interpretazione sistematica del contenuto della dgr 714, il soggetto che ha commissionato alla ditta l'attività da cui deriva la produzione di rifiuti inerti; pertanto oltre al singolo proprietario dell'unità abitativa, rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, anche l'amministratore condominiale, l'inquilino ed il soggetto che, a diverso titolo, può essere individuato come committente dell'attività. In tal senso è stato impostato il modello di attestazione, peraltro circoscrivendo l'attestazione del committente al campo di informazioni che attengono alla propria sfera di conoscenza, ovvero l'immobile di provenienza dei rifiuti prodotti e l'uso cui è adibito.

Il modulo di attestazione deve essere compilato e consegnato in originale al gestore dell'impianto /attività di recupero unitamente al formulario di accompagnamento i cui estremi devono essere riportati sul modulo stesso al fine di consentire una piena tracciabilità del rifiuto, nonchè la verifica circa il raggiungimento del quantitativo massimo prodotto dallo stesso sito, e conferito all'impianto, di 50 tonnellate.

Demolizione selettiva

Le linee guida evidenziano l'opportunità di applicare pratiche di demolizione selettiva al fine di produrre frazioni di rifiuto classificabili come non pericolosi, in modo assoluto.

Circa le modalità con le quali procedere alla demolizione selettiva, fatta salva la necessità di approfondire con successive attività e provvedimenti il tema in oggetto, si sottolinea a titolo generale, quanto segue:

nell'ambito delle attività di costruzione e demolizione insieme ai materiali inerti di scarto, vengono normalmente prodotti plastica, legno, vetro ferro ed altri materiali di scarto.

La pratica della demolizione selettiva prevede lo smontaggio preventivo di tutti i materiali estranei alla frazione inerte (es guaine, infissi), e la successiva gestione separata delle frazioni riutilizzabili o riciclabili rispetto a quelle non riciclabili.

Per quanto possibile, i rifiuti riutilizzabili e riciclabili dovranno essere stoccati in contenitori dedicati, mentre il deposito in cumuli di rifiuti inerti nel sito di produzione dovrà comunque avvenire per tipologie omogenee di materiali.

Allegato

Modello attestazione ai sensi della Dgr n.714/2015